

Regolamento per l'erogazione dell'assistenza

1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensionati-cancellati dagli Albi e non titolari di assegno di accompagnamento che abbiano compiuto settanta anni di età, erogazioni assistenziali
2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa dagli interessati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione dei redditi del richiedente riferita all'anno precedente l'erogazione unitamente alla documentazione attestante lo stato invalidante
4. L'erogazione del trattamento avviene se il reddito dichiarato non supera il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda (per l'anno 2021 € 12.009,00 x 2 = € 24.018,00).
5. L'ammontare del beneficio è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, di anno in anno in relazione alla somma stanziata e al presumibile numero delle domande, in misura non superiore all'ammontare della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
6. L'erogazione non è cumulabile con le altre prestazioni per bisogno, a sostegno della famiglia o della salute